# COMUNE DI COLONNELL A

PROVINCIA DI TERAMO

# REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 23.11.2011.**

**Modificato e integrato con deliberazione di C.C. n. 10 del 28.04.2017.**

**Modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n.24 del 23.05.2023**

**Articolo 1**

La Commissione è un organo permanente che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e di parità dei cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione Italiana.
La Commissione opera mediante attuazione di "azioni positive" per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare le differenze di genere e per riequilibrare la rappresentanza tra uomo e donna, in tutti i luoghi della decisione presenti sul territorio. La Commissione si propone inoltre di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.
La Commissione ha sede nel Palazzo Comunale.

**Articolo 2**

La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per costruire una salda rete di rapporti tra le donne del territorio, tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le donne elette nelle istituzioni.
Cura, inoltre, i rapporti con Enti ed organismi con cui individua forme di collaborazione, di scambio, di coordinamento di iniziative e programmi comuni.

**Articolo 3**

La Commissione ha i seguenti compiti:

a) promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi di identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio e ne fa oggetto di riflessione e dibattito, restituendole al territorio;
b) ai sensi dell'art. 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, avanza proposte per la predisposizione dei piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
c) lavora per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali in cui la presenza femminile è più carente, nonché per promuovere azioni positive di sostegno all'imprenditoria femminile ai sensi dell'art. 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
d) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne;
e) promuove azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali e nazionali, in particolare promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale;
f) promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
g) attraverso gli uffici del Comune, attua iniziative che consentano alle donne di poter conciliare i tempi del lavoro, della cura della famiglia, del proprio impegno culturale e sociale, promuovendo in particolare la conoscenza della normativa in materia di Tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché la normativa inerente Misure a sostegno della flessibilità di orario di cui all'art. 9 della legge 8 Marzo 2000, n. 53, ai sensi degli articoli 50 e 51 del Codice delle pari opportunità; favorisce inoltre, la conoscenza e la visibilità del sapere e del saper fare delle donne anche attraverso la letteratura, l'arte e la musica etc.;
h) promuove forme continuative di collaborazione con le donne immigrate, presenti sul proprio territorio, sia in forma singola che associata; promuove, inoltre forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei paesi in via di sviluppo; promuove iniziative utili a contrastare la violazione dei diritti umani di cui sono vittime le donne;
i) promuove ogni azione volta ad attuare l'uguaglianza formale e sostanziale, sancita dall'Art. 3 della Costituzione italiana e a rimuovere forme di discriminazione dovuta non solo al sesso ma anche a religione, razza, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali ed a scelte sessuali degli individui.

**Articolo 4**

La Commissione Pari Opportunità, formalizzata con deliberazione del Consiglio comunale, resta in carica per l'intero mandato e fino all'elezione della successiva Commissione, che deve avvenire entro centoventi giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale.
Dopo l'insediamento della nuova amministrazione comunale e, comunque non oltre i 6 mesi dal primo Consiglio comunale, la Giunta pubblica un bando, dandone la più ampia pubblicità, per la raccolta delle adesioni alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Colonnella. Nel termine di 1 mese, chiunque sia interessato, può far pervenire la propria richiesta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Colonnella. Dopo la chiusura dei termini, chiunque sia interessato ai lavori della

Commissione può richiedere di prendere parte, senza avere però alcun diritto di voto o di essere votato come membro del direttivo.
Tra le domande pervenute, il Consiglio comunale designa da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti effettivi della Commissione, con voto limitato a tre preferenze; coloro che non sono eletti possono comunque prendere parte alle sedute ed alle attività della Commissione, senza però alcun diritto di voto o di essere votato come membro effettivo.
In aggiunta alle componenti designate dal Consiglio, come descritto dal precedente comma, fanno parte di diritto della Commissione Pari Opportunità **tre membri indicati dalla maggioranza e due dalla minoranza consiliare.** Inoltre sono membri di diritto della Commissione, senza diritto di voto e con funzioni consultive, leassessore e le consigliere del Comune di Colonnella; allo stesso modo, sono membri di diritto altresì le ragazze del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
I membri della Commissione dovranno, possibilmente, essere rappresentativi delle varie categorie sociali presenti sul territorio: casalinghe, volontariato sociale, studenti/esse, lavoratrici/tori dipendenti, pensionate/i, impiegate/i, libere/i professioniste/i, disoccupate/i, rappresentanti delle comunità straniere che vivono sul territorio.
Alle sedute della Commissione possono partecipare in qualità di consulenti, senza diritto di voto, le componenti di precedenti Commissioni non rielette e tutti coloro che, per specifiche competenze, verranno convocati dalla Commissione stessa.

**Articolo 5**

La prima seduta della Commissione, da svolgersi entro un mese dalla nomina, da parte del Consiglio comunale, delle componenti ed è convocata dal Sindaco del Comune di Colonnella e presieduta dall'Assessore o dal Consigliere con delega alle Pari Opportunità.
Nella prima seduta, vengono elette Presidente e Vice-Presidente, con votazione separata ed a scrutinio segreto.
La Presidente darà comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni dalle avvenute nomine, all'Amministrazione comunale, Regionale e Provinciale.
La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Assessore o Consigliere.
La Presidente eletta ha il compito di redigere l'ordine del giorno, curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività di eventuali lavori di gruppo.
La Commissione è convocata dalla Presidente o su richiesta di almeno un terzo delle sue componenti, con l'invio di detta convocazione via lettera a domicilio, via mail o via fax, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
Ogni anno, entro il mese di ottobre, la Commissione presenta alla Giunta ed al Consiglio comunale un programma con le attività che intende realizzare nel corso dell'anno successivo e, inoltre, indica, a grandi linee, i temi che intende sviluppare nell'anno seguente.
Le attività che la Commissione vuole realizzare nell'anno successivo sono presentate indicandone il titolo, una descrizione, la tempistica di realizzazione, obiettivi e scopi da perseguire, il target a cui si intende rivolgersi, il budget previsto con la giustificazione dei costi preventivati.
I temi che la Commissione intende sviluppare nel secondo anno della presentazione del documento programmatico sono presentati a grandi linee, con una breve descrizione di ciò che si intende mettere in campo e degli obiettivi da perseguire.
Con l'approvazione del programma delle attività, la Commissione può delegare il Presidente ed il Direttivo a concordare con la giunta eventuali aggiustamenti, senza però stravolgere il documento prodotto dalla Commissione, al fine di armonizzare i costi preventivati compatibilmente con il Bilancio comunale e garantire la realizzazione delle attività programmate.

**Articolo 6**

Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni che riguardano persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di una singola componente, la Commissione decida di procedere a voto segreto.
Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti in prima convocazione; in seconda convocazione per le decisioni è richiesta la presenza di 1/3 delle componenti.
In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della Presidente.

**Articolo 7**

Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su di un apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, dal Dirigente competente in materia.
Per il funzionamento della Commissione, compreso lo svolgimento del lavoro di segreteria, possono essere assegnate idonee risorse umane e strumentali.
Per la partecipazione a convegni o convocazioni indette dalla Commissione Pari Opportunità Provinciale e Regionale, sarà previsto un rimborso delle spese debitamente documentate.
Oltre allo stanziamento comunale la Commissione può prevedere:

Finanziamenti di leggi Nazionali, Regionale e Provinciali
Finanziamenti privati.

**Art. 8**

**Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'eseguibilità della deliberazione di approvazione.**